DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLE SPINTE INFLAZIONISTICHE

Art. 3

Riconoscimento del danno alla persona per le lesioni di lieve entità

Articolo soppresso dalla l. 26 maggio 2000, n. 137.

Abrogato dal 28 maggio 2000 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche
Estremi	Decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-il-contenimento-delle-spinte-inflazionistiche/art-3-riconoscimento-del-danno-alla-persona-per-le-lesioni-di-lieve-entita/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it